



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
- VISTO** l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93;
- VISTO** l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
- VISTO** l'art. 32, comma 5^{ter} del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il cap. 1207/1 "Spese e contributi per le attività sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso";
- RITENUTO** pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2019-2020, a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per *Laurea*, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per *Laurea Magistrale*, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

- c) per *corsi di Laurea*, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a):
- d) per *corso di Laurea Magistrale*, il corso di studio al termine del quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b)

Art. 2

Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio

1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 19 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2019-2020, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti Sezioni:
 - A) studenti scuole medie inferiori: n. 2 da euro 100,00 ciascuna;
 - B) studenti scuole medie superiori: n. 6 da euro 160,00 ciascuna;
 - C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 2 da euro 220,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di Laurea/Laurea Magistrale;
 - D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 9 così ripartite:
 - d1) - iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea/Laurea Magistrale: n. 6 da euro 300,00 ciascuna;
 - d2) - laureati nell'anno accademico 2019-2020, in possesso del titolo di Laurea: n. 2 da euro 500,00 ciascuna;
 - d3) - laureati nell'anno accademico 2019-2020 in possesso del titolo di Laurea Magistrale: n. 1 da euro 600,00 ciascuna.
3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1207/1. Qualora non vi fossero candidati idonei la rimanente somma disponibile verrà ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del concorso, sempre nei limiti della disponibilità di cassa.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c bancario o postale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Art. 3

Cause di inammissibilità

1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2019-2020 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno, la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7;
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2018-2019 da ripetenti e che abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2019-2020;
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2019-2020 una media inferiore a 24;
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a 100/110;
5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori corso;
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di più comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunità montana o di un consorzio di comuni, nonché i figli dei segretari delle unioni di comuni che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa, artt. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32, comma 5ter, del decreto legislativo 7 aprile 2014 e gli appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2019/2020, sia interamente a carico della pubblica assistenza.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 30 settembre 2020, indirizzata al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Autonomie – Ufficio VII - Affari degli Enti Locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, nonché la data d'invio della posta elettronica certificata.

2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di comunità montana, consorzio o unione di comuni in attività di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, se il candidato è minorenni o orfano, o dal candidato medesimo, se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo dell'istituto frequentato nell'anno 2019/2020 e, per gli iscritti al 1° anno di università o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo relativo all'istituto presso il quale si è conseguito il diploma di scuola media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato è figlio di segretario generale di una comunità montana, consorzio o unione di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenni orfano, la dichiarazione sarà resa da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (modello 1);
 - b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello 2):
 - per i candidati di cui alle lett. A) e B) dell'articolo 2, comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal candidato, nell'anno scolastico 2019-2020;
 - per i candidati di cui alla lettera C) dell'articolo 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo anno di corso universitario;
 - per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D):
 - d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2019-2020;
 - d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l'esame finale;
 - c) copia del piano di studio approvato dalla Facoltà frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C e D;
 - d) modello ISEE 2019;
 - e) indicazione della modalità di pagamento prescelta (modello 3);
 - f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Art. 5

Commissione per la formulazione delle graduatorie

1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui all'art. 1 del D.M. 8803 del 9 giugno 2017, è nominata la Commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del presente decreto.
2. La Commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie alternative ed educazione motoria.

L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D-d1) è effettuata sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneità.

L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.

Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e d3), è attribuito specifico punteggio alla Lode.

Per tutte le Sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello ISEE 2019.

3. La Commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e, oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie – Sezione università.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, art. 71 (modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità delle autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto è imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
3. Il Direttore Centrale per le Autonomie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale.
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell'Interno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

all'indirizzo: dait.interno.gov.it parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine dell'espletamento dell'iter concorsuale.

5. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Belgiorno